



Città di Calderara di Reno

CARTA DEI SERVIZI CIMITERIALI

Settore Politiche del Benessere e Servizi al Cittadino
Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Urbani
sito internet: <https://www.comune.calderaradireno.bo.it>
[mail: comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it)

1. PREMESSA

La carta dei servizi cimiteriali è un mezzo attraverso il quale i cittadini sono informati sulle attività svolte nel particolare e delicato ambito del “servizio cimiteriale” e illustra i servizi, le modalità di accesso e gli standard di qualità stabiliti.

E' pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sarà rivista in considerazione delle osservazioni dei cittadini stessi e del personale operante e a seguito di eventuali nuove indicazioni normative ovvero scelte organizzative e gestionali.

Attraverso questo strumento:

1) vengono fornite informazioni:

- sulla struttura e sull'organizzazione del servizio;
- sulle modalità con le quali l'utenza può relazionarsi con gli uffici;
- sui costi delle prestazioni erogate;

2) viene garantita la partecipazione:

- attraverso il monitoraggio della qualità dei servizi erogati;
- la messa a disposizione della modulistica necessaria per ottenere le prestazioni;
- la conoscenza delle modalità per inoltrare richieste, segnalazioni e reclami agli uffici;

Le principali normative di riferimento in ambito cimiteriale sono:

- il D.p.r. 10 settembre 1990 n. 282 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”
- la circolare del Ministero della Sanità del 23 giugno 1993 n. 24
- la legge 10 marzo 2001 n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”
- il D.p.r. 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”
- la Legge Regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004 n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica 6 ottobre 2004 n. 138871 “Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali”;
- Il Regolamento Regionale E.R. 23 maggio 2006 n. 4 “Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 19/2004”;
- il “Regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria”, approvato con deliberazione di C.C. n. 137 del 12.12.2011, da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n... del 24 novembre 2022.

2. PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Calderara di Reno gestisce o da in concessione la gestione dei propri servizi cimiteriali nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base dei seguenti principi fondamentali:

- Eguaglianza: nessuna distinzione o discriminazione nell'erogazione dei servizi può essere compiuta per motivi inerenti a sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, scelte di genere, condizioni psicofisiche, condizioni socio economiche;
- Imparzialità: nei confronti degli utenti non devono essere messi in atto comportamenti che

possano comportare ingiustificate differenze nell'erogazione dei servizi. In funzione di tale obbligo, le norme regolatrici del settore devono essere interpretate con criteri di obiettività, giustizia e uguaglianza dei diritti degli utenti.

- Continuità: i servizi devono essere erogati con continuità, regolarità e senza interruzioni, fatte salve situazioni eccezionali o di forza maggiore. In tal caso, è comunque garantita una tempestiva informazione agli utenti, attraverso la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale e con avvisi posti all'ingresso dei cimiteri. In caso di sciopero è sempre assicurato il ricevimento dei defunti.
- Partecipazione e informazione: i cittadini hanno diritto di chiedere chiarimenti e di accedere alle informazioni di loro interesse, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/1990 e dal D. Lgs n. 33/2013 sull'accesso civico. Possono altresì presentare osservazioni, suggerimenti, segnalazioni sullo stato dei cimiteri e sui servizi resi. Il Comune si impegna a fornire risposte tempestive ed esaustive, utilizzando un linguaggio comprensibile ed efficace. Il cittadino ha diritto di conoscere il nome del responsabile del procedimento, i tempi relativi di esecuzione e gli atti del procedimento in cui è coinvolto.
- Cortesìa: il personale del servizio, nonché quello del Concessionario dei servizi strumentali all'interno dei cimiteri, è tenuto ad identificarsi nei modi di legge ed a fornire tutte le informazioni necessarie, con cortesia e completezza, per agevolare gli utenti nell'ottenimento dei servizi richiesti e per consentire l'esercizio dei loro diritti.
- Qualità e tutela ambientale: le attività vengono svolte, ove possibile, con il ricorso a tecniche operative e modalità attuative che assicurino il rispetto dell'ambiente in tutte le sue componenti, la conformità alle norme ambientali vigenti, la prevenzione e riduzione dell'inquinamento.

3. IL SERVIZIO CIMITERIALE: CARATTERISTICHE

Il Comune, attraverso il Concessionario, fornisce i servizi amministrativi e i servizi tecnici relativi alla sepoltura delle persone aventi diritto, gestisce il Cimitero del Capoluogo e quello di Longara, cura le operazioni cimiteriali inerenti la destinazione delle salme inumate e tumulate, nonché i loro resti e ceneri. A tal fine, salvo che il concessionario individui altra sede operativa idonea sul territorio del capoluogo, il Comune mette a disposizione del concessionario uno spazio da adibire a propria cura e spese a sede operativa per tutta la durata della concessione.

Il servizio cimiteriale è servizio pubblico essenziale, soggetto alle normative previste in materia. In base agli art. 822, 823 e 824 del codice civile i cimiteri sono soggetti al regime del demanio pubblico, pertanto sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, salvo nei casi e nei modi previsti dalle leggi che li riguardano.

Il Comune attraverso la concessione contratto assegna la gestione dei servizi cimiteriali di cui alla presente carta dei servizi e suo capitolato prestazionale ad un concessionario scelto attraverso le procedure di gara di cui al codice dei contratti. La remunerazione delle prestazioni è quella prevista nel relativo contratto. E' fatto divieto al concessionario accettare e/o richiedere denaro, mance, regali o altre utilità al di fuori della contratto concessorio. Indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, non vengono, altresì, chiesti né accettati corrispettivi per compiere o per aver compiuto un atto inerente la pietà dei defunti, remunerato dalla concessione. Parimenti i cittadini devono astenersi dalla offerta e/o dazione di denaro o altre utilità.

4. LE ATTIVITA' E I SERVIZI

Le prestazioni vengono rese nei seguenti ambiti:

- Amministrativo: ricomprende tutte le attività afferenti alla tenuta dei registri cimiteriali, al disbrigo delle pratiche, al rilascio delle concessioni cimiteriali, all'attivazione dei servizi di illuminazione votiva, alla riscossione delle tariffe, al rilascio delle ricevute/fatture di pagamento, alla programmazione delle attività cimiteriali e necroscopiche.
- Necroscopico e di polizia mortuaria: comprende le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito in osservazione e la camera mortuaria.
- Cimiteriale: comprende l'insieme delle attività connesse alle operazioni cimiteriali e al mantenimento della pulizia e del decoro dei cimiteri, la registrazione degli interventi effettuati, l'illuminazione votiva, il servizio di vigilanza e di custodia.

4.1 ATTIVITA' SVOLTE IN AMBITO AMMINISTRATIVO:

Le attività del servizio amministrativo cimiteriale sono:

- di sportello per le pratiche/informazioni amministrative relative ai cimiteri e alle attività che vi si svolgono;
- ricezione delle domande dei cittadini e istruttoria per l'accoglienza/seppellimento nei cimiteri di salme, cadaveri, resti mortali, ossa, ceneri;
- assegnazione dei posti per la sepoltura e per la concessione dei loculi e tombe di famiglia;
- programmazione delle campagne di esumazione ordinaria e straordinaria, organizzazione delle relative attività, ivi inclusa la necessaria informazione ai parenti e familiari dei defunti o loro aventi titolo;
- attività di istruttoria e verifica dei presupposti e degli atti relativi all'espletamento delle operazioni cimiteriali (sepulture, traslazioni, servizio di accoglimento salme nella camera mortuaria e nell'obitorio, rilascio concessioni, collegamenti e scollegamenti luce votiva);
- gestione della cura e della manutenzione dei cimiteri;
- emissione bollettazioni per i servizi erogati, controllo dei pagamenti, solleciti, rilascio delle ricevute, registrazioni contabili. Sono ammessi i pagamenti tramite l'app PagoPA;
- ricevimenti di istanze, reclami e suggerimenti da parte dei cittadini anche in forma anonima, su apposito format predisposto dal Comune;
- Tenuta ed aggiornamento degli archivi e dei registri cimiteriali.

4.2 ATTIVITA' SVOLTE IN AMBITO CIMITERIALE, NECROSCOPICO E DI POLIZIA MORTUARIA

Comprende le seguenti attività:

1. Attività cimiteriali connesse alle sepulture:

- inumazione e tumulazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri;
- predisposizione delle fosse, montaggio e smontaggio delle lastre di chiusura e delle lapidi;
- effettuazione delle esumazioni ordinarie programmate e di quelle straordinarie;
- esumazioni ordinarie e straordinarie
- raccolta e riordino dei resti mortali e/o ossei;

2. Servizio di apertura, custodia e sorveglianza dei cimiteri:

- è garantita tutti i giorni, compresi i festivi, escluso eventi contingibili ed urgenti, l'apertura e chiusura di entrambi i Cimiteri;

3. Operazioni cimiteriali:

- le prestazioni sono a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le seguenti: operazioni necessarie alla movimentazione dei feretri nei loculi, tombe, ossari e cinerari, ivi inclusa l'eventuale sostituzione dei feretri, il riordino e riduzione dei resti ossei, le demolizioni murarie, gli interventi igienico-sanitari di sanificazione dei loculi, la collocazione delle ossa in ossario comune e delle ceneri in cinerario comune, la dispersione delle ceneri in cimitero.

4. Operazioni di pulizia e per il mantenimento del decoro cimiteriale: riguardano le operazioni necessarie a mantenere ordinati i cimiteri quali:

- la pulizia di tutti i locali e servizi utilizzati dal personale operativo, delle aree interne, dei corpi pluripiano, delle chiese, portici, arcate, aree coperte e scoperte, servizi igienici, locali di deposito, scale e ascensori, lo svuotamento dei bidoncini di raccolta all'interno dei Cimiteri, il pareggiamento dei campi d'inumazione, la raccolta e il trattamento dei rifiuti prodotti durante le operazioni cimiteriali e i lavori di pulizia, il loro conferimento al soggetto incaricato dello smaltimento, nei modi e rispettando gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente e in base alle disposizioni eventualmente impartite dal Responsabile del Servizio ambiente.
- il ripristino dei vialetti, la verifica e la pulizia delle fontanelle e dei lavabi a disposizione del pubblico, la periodica pulizia delle grondaie, delle caditoie, e delle canaline di raccolta dell'acqua piovana.

5. LE FORME DI SEPOLTURA PREVISTE ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Per la scelta della forma di sepoltura ha prevalenza la volontà del defunto, in qualsiasi modo espressa.

In difetto, possono disporre i famigliari più prossimi individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Nei cimiteri vengono ricevute:

- le salme e i cadaveri di persone morte nel territorio del Comune o che, morte altrove, vi avevano la residenza anagrafica al momento del decesso;
- indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte, sono ricevuti i cadaveri delle persone aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata (loculo o tomba di famiglia) ubicata nei cimiteri. Le sepolture vengono eseguite:
- - durante il periodo invernale da lunedì a sabato nei giorni feriali, per le tumulazioni/inumazioni nei seguenti orari: 10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; le tumulazioni di ceneri in orario 8:30; 12:00; 14:00.
- - durante il periodo estivo, le tumulazioni/inumazioni da lunedì a sabato nei giorni feriali nei seguenti orari: 10:00; 11:30; 16:00; 17:30; le tumulazioni di ceneri in orario 8:30; 12:00;

14:30.

Il servizio verrà garantito un giorno festivo qualora ci siano due giorni festivi consecutivi.

Le forme di sepoltura consentite sono le seguenti.

- **Inumazione:** consiste nel seppellire il cadavere, racchiuso in feretro di legno, nelle fosse predisposte nei campi d'inumazione appositamente destinati all'interno del sedime cimiteriale. L'utilizzo dei campi avviene iniziando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le fosse sono scavate con l'ausilio di mezzi meccanici. La fossa deve essere preparata prima dell'ingresso in cimitero del feretro e la chiusura della stessa avverrà manualmente fino alla completa copertura della cassa.

Le fosse vengono numerate progressivamente, un cippo infisso nel terreno riporta il numero assegnato. È facoltà dei familiari o aventi titolo, apporre una croce o altro ornamento. La eventuale lapide è sempre a carico dei familiari, che possono avvalersi dei propri marmisti di fiducia. Questa potrà essere collocata dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla sepoltura, per consentire il corretto assestamento del terreno e prevenire cedimenti. Il periodo ordinario d'inumazione è di dieci anni dal seppellimento. I nati morti, i feti, i minori di anni 10 vengono inumati, salvo diversa richiesta dei familiari, in una area riservata denominata "campo dei fanciulli", presso il cimitero del Capoluogo.

- **Tumulazione:** consiste nel seppellire il cadavere, racchiuso in doppia cassa (di legno e di metallo) nei loculi e tombe di famiglia realizzate all'interno dei cimiteri comunali, in concessione ai richiedenti.
- **Tumulazione resti ossei/ceneri:** i resti ossei che si rinvergono al termine del periodo di inumazione/tumulazione, raccolti nelle cassettoni in zinco, e le urne cinerarie, possono essere tumulati a richiesta dei familiari o aventi titolo, nei cimiteri comunali, salvo disponibilità dei posti, sia negli appositi ossari/cinerari in concessione, sia presso loculi ove siano già collocati feretri purché vi sia ancora spazio disponibile, sia all'interno delle Tombe di Famiglia. Nei cimiteri comunali è inoltre presente l'ossario comune, nel quale possono essere versate le ossa e le ceneri nel caso in cui non venga richiesta altra destinazione. In questo caso la dispersione delle ossa/ceneri avviene dentro una struttura che le raccoglie in modo indistinto.

- **Esumazioni ed estumulazioni**

- *Esumazione ordinaria:* è l'operazione cimiteriale che consente di recuperare i resti mortali di un defunto sepolto nel terreno dopo il periodo stabilito per legge, non inferiore ai 10 anni necessari alla mineralizzazione della salma. L'Ufficio programma l'esumazione dei campi comuni o parti di essi. I familiari possono richiedere la conservazione dei resti del proprio caro. Qualora nessuno richieda la conservazione dei resti, essi vengono collocati nell'ossario comune del cimitero. È consentita la cremazione dei resti mortali previo consenso dei familiari ovvero in caso di accertata irreperibilità degli stessi;

Il programma annuale delle esumazioni per l'anno successivo viene pubblicizzato nel periodo della commemorazione dei defunti, con avvisi esposti nel cimitero. I familiari interessati all'esumazione devono lasciare un recapito per definire in seguito i dettagli delle operazioni inerenti l'esumazione. L'interessato dovrà comunicare se preferisce conservare i resti ossei in un cofanetto di zinco per la successiva tumulazione oppure se preferisce che i resti ossei vengano versati nell'ossario comune.

Può accadere che la salma non sia ancora completamente mineralizzata, in questo caso può richiedere la cremazione oppure disporre per una nuova sepoltura in un campo comune per la durata minima di 5 anni.

- *Esumazione straordinaria*: è l'operazione cimiteriale che consente di recuperare i resti mortali di un defunto sepolto nel terreno prima del periodo stabilito per legge, ovvero inferiore ai 10 anni. Le salme possono essere esumate prima del prescritto periodo per ordine dell'autorità giudiziaria nell'interesse della giustizia o per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. In questi ultimi casi, viene sempre fatta una valutazione di fattibilità tecnica dell'intervento. L'esumazione straordinaria deve essere autorizzata dal Sindaco.
- *Estumulazione ordinaria e straordinaria*: è l'estrazione del feretro dal loculo, sia esso singolo, a più posti o all'interno di tomba di famiglia. È ordinaria quando eseguita alla scadenza della concessione cimiteriale, straordinaria negli altri casi, similmente alla esumazione. Non si procederà ad estumulazione qualora al termine del periodo di concessione ne venga chiesto il rinnovo, che dovrà avvenire secondo le disposizioni e le tariffe che saranno vigenti alla sottoscrizione del nuovo contratto. L'estumulazione di ceneri o resti mortali è autorizzata dal Responsabile del Servizio ed è generalmente finalizzata a consentire la riunione di cadaveri, resti, ossa o ceneri di coniugi, genitori o figli. Il Responsabile del Servizio può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede; in questo caso dovrà essere verificata la rispondenza del feretro per il trasporto secondo le disposizioni della Normativa regionale.

6. RIFIUTI CIMITERIALI E OGGETTI DA RECUPERARE

I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private passano in proprietà del Comune se entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza delle concessioni o le esumazioni non vengono reclamati da familiare o parente che dichiarerà sotto la propria personale responsabilità di averne titolo.

Qualora i familiari lo richiedano, può autorizzarsi l'asporto fuori dal Cimitero di ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura nonché il reimpiego di materiali ed opere di loro proprietà in altra sepoltura in concessione agli stessi o a favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, a condizione che siano conformi ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura ed in buono stato di conservazione.

Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune in seguito all'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente per sepolture di persone bisognose, ma devono rispondere ai requisiti di cui al precedente comma.

Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno un giorno prima delle effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.

Degli oggetti richiesti e/o rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. A tal fine gli oggetti rinvenuti verranno conservati in deposito presso la sede della Polizia Locale del

7. LA CONCESSIONE CIMITERIALE DI LOCULI, OSSARI E CINERARI, TOMBE DI FAMIGLIA

La concessione attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della stessa, di proprietà del Comune. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa i cui importi sono determinati dall'Amministrazione con proprio atto.

La concessione di loculi e ossari/cinerari viene fatta direttamente ai richiedenti aventi titolo, di norma al momento del decesso, esumazione, estumulazione, cremazione dei resti.

Per l'eventuale assegnazione in concessione delle tombe di famiglia verrà adottato apposito provvedimento.

La concessione può essere richiesta da uno o più soggetti. In caso di più soggetti contitolari della concessione, ferma restando la responsabilità solidale per gli obblighi di manutenzione e conservazione del manufatto, possono essere indicati gli spazi attribuiti a ciascuno per la sepoltura all'interno della tomba.

Il "Concessionario" è colui al quale è intestata la concessione ed è il fondatore del sepolcro. A lui spetta di diritto la sepoltura nella tomba e quella di individuare i soggetti che ne hanno il diritto d'uso, cioè il diritto di essere sepolti nella tomba. Alla morte del concessionario, gli eredi sono tenuti ad effettuare il "subentro" cioè ad intestarsi la concessione; qualora il subentro non venga effettuato, non sarà possibile effettuare nuove operazioni cimiteriali (sepulture, trasferimento di resti, manutenzioni, ecc.).

Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ad eccezione di quelle perpetue già rilasciate. La durata delle concessioni è la seguente:

- a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepulture per famiglie e collettività, costruiti sia dai privati che dal Comune;
- b) in 30 anni per loculi, ossari e nicchie/mensole cinerarie individuali.

Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione dei cadaveri, resti, ossa o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. Alla scadenza è possibile il rilascio di nuova concessione agli aventi titolo che ne facciano richiesta.

8. MANUTENZIONE DELLE TOMBE PRIVATE

I concessionari di sepulture private devono provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse; devono inoltre eseguire le opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene. Nelle sepulture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione delle sole parti strutturali dei manufatti (solette, pareti divisorie, solai di copertura) mentre sono a carico dei Concessionari le lapidi, anche se fornite dal Comune, e le parti decorative costruite o installate sulle stesse, il sistema di fissaggio e l'ordinaria pulizia. Nel caso il sepolcro privato risulti non idoneo alla tumulazione di cadaveri, resti, ossa o ceneri, il Concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti.

9. LE TARIFFE

Tutti i servizi e le forniture sono servizi onerosi e soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale. Le tariffe tengono conto dei costi di effettuazione dei servizi e variano a seconda del Cimitero richiesto, della tipologia di sepoltura, della posizione della sepoltura.

Le tariffe sono rivalutate periodicamente dalla Giunta Comunale. In caso di indigenza, appartenenza del defunto a famiglia bisognosa, in caso di defunti per i quali non venga richiesto il servizio funebre e non esistano parenti e/o affini, oppure gli stessi siano nelle predette condizioni, il Comune provvede all'erogazione di alcuni servizi gratuiti.

Le tariffe previste sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Calderara di Reno.

10. COMPORAMENTI DA TENERE ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI

1. Il Cimitero, quale luogo della memoria e di custodia delle spoglie mortali dei defunti, è soggetto al rispetto da parte dei visitatori e di quanti a qualsiasi titolo ne utilizzino i servizi o vi prestino la loro opera.
2. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del medesimo ed in particolare:
 - tenere un comportamento chiassoso o irrispettoso del luogo e/o dei defunti e loro familiari;
 - entrare con mezzi non autorizzati;
 - entrare con animali, ad eccezione di quelli di affezione, come specificato al successivo punto 4);
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi, portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare le aiuole, i tappeti verdi, gli alberi, i giardini, sedere sui tumuli, imbrattare le lapidi o i muri;
 - richiedere oboli a qualunque titolo, disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare, con qualsiasi dispositivo, cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio previo assenso dei familiari che siano direttamente interessati;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di resti da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi cimiteriali;
 - commerciare oggetti di decorazione fra privati, svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata o qualsiasi forma pubblicitaria non autorizzata.
3. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente ai Cimiteri.
4. E' consentito l'ingresso agli animali d'affezione. I cani dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e, se necessario in base alle loro caratteristiche etologiche o comportamentali, muniti di idonea museruola, gli altri animali di piccola taglia, dovranno essere condotti in apposito trasportino o in braccio. E' fatto obbligo di raccogliere le deiezioni e, in ogni caso, di custodire gli animali in modo che non rechino alcun disturbo, danno e che sporchino le

tombe e gli spazi comuni.

5. Chiunque tenesse, nell'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza, e, quando ne fosse il caso, deferito all'Autorità Giudiziaria.
6. Gli orari di apertura sono affissi agli ingressi di ciascun cimitero e sono consultabili sul sito internet del Comune di Calderara di Reno. È vietato trattenersi all'interno dei cimiteri oltre l'orario di apertura.
7. Nelle giornate e fasce orarie appositamente dedicate è consentito l'ingresso con mezzo proprio, per le persone con difficoltà motorie che ne abbiano chiesto ed ottenuto l'autorizzazione.
8. Nelle giornate e fasce orarie appositamente dedicate è consentito l'ingresso degli operatori professionali e alle ditte private (marmisti, fiorai, imprese di pulizia, ecc.) che eseguono lavorazioni o servizi su incarico degli utenti privati.

11. ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

I registri delle sepolture sono a disposizione, per la consultazione, presso gli uffici cimiteriali e/o presso gli uffici comunali.

12. ORARI DI APERTURA

- 1) I Cimiteri comunali hanno il seguente orario di apertura al pubblico:
ORARIO ESTIVO dalle 07:00 alle 19:00
ORARIO INVERNALE dalle 07:00 alle 17:30
- 2) Sono ammessi all'ingresso e alla circolazione con mezzi privati all'interno dei cimiteri comunali i soggetti/ditte per le finalità di cui al punto 10.7 e 10.8.
- 3) Qualora un soggetto, non munito della prescritta autorizzazione accede nei cimiteri comunali con qualsiasi mezzo a motore, viola il divieto di ingresso ed è soggetto a sanzione amministrativa.
- 4) I mezzi possono accedere al cimitero limitatamente ai giorni ed agli orari di cui alla prescritta autorizzazione.
- 5) Nel periodo della Commemorazione dei Defunti – dal 23 ottobre al 7 novembre – dovranno sospendersi tutti i lavori e le costruzioni non ultimate e si dovrà provvedere alla sistemazione dei materiali e allo sgombero di tutte le attrezzature.

13. DURATA DELLA CARTA DI SERVIZI

La presente carta dei servizi ha durata triennale dal 2023 al 2025. Sarà affissa presso i Cimiteri, pubblicata sul sito istituzionale del comune al link "Amministrazione trasparente/Servizi erogati/Carta dei Servizi" e sarà, altresì, reperibile presso l'URP.